

AVV. MAURIZIO QUARTA
Via Trieste, 42 - 73058 Tuglie
Tel./Fax 0833.596028



3

Comune di Ugento
Protocollo Generale
N. 0000133/A del 05/01/2016
Titolarlo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

AI SETTORI	
<input checked="" type="checkbox"/>	SINDACO
<input type="checkbox"/>	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	Affari Generali
<input type="checkbox"/>	Bilancio e Programmazione
<input type="checkbox"/>	Lavori Pubblici
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbanistica
<input type="checkbox"/>	Polizia Municipale
<input type="checkbox"/>	Servizi Demografici
<input type="checkbox"/>	Servizi Socio Ass.
<input type="checkbox"/>	Cult. e Pubblica Istr.
<input type="checkbox"/>	Commercio Att. Tur.
<input type="checkbox"/>	S.U.A.P.
<input type="checkbox"/>	Museo e Biblioteca

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice **Maria Paola Sanghez**, ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa, ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 264/13 R.G. Trib.

TRA

FRANCO ROMANO

Rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Quarta, giusta mandato a margine del atto di citazione, procuratore domiciliatario

- attore -

CONTRO

COMUNE DI UGENTO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore

Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto G. Marra, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed in virtù di Delibera G.C. di Ugento n.68 del 12.4.2013, procuratore domiciliatario

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con convenzione dell'11.9.1992 stipulata tra il Comune di Ugento, in persona del sindaco pro-tempore e l'allora studio associato CARRIERO & ROMANO, in persona dell'ing. Franco Romano, il Comune di Ugento conferiva allo stesso l'incarico dello studio e della progettazione della variante al P.R.G. del territorio comunale.

clm

La predetta convenzione veniva stipulata sulla base della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ugento n.103 del 30.10.1991 contenente la determinazione degli obiettivi e dei criteri di impostazione della variante del P.R.G. e l'allegato schema di convenzione. Veniva confermata e ripetuta dalla ulteriore deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ugento n.48 del 26.6.1992 nuovamente contenente la determinazione degli obiettivi e dei criteri di impostazione della variante del P.R.G. e l'allegato schema di convenzione, nonché dalla deliberazione della giunta municipale del Comune di Ugento n.468 del 4.3.1992 di incarico allo studio professionale associato della predisposizione della variante al P.R.G. e di delega al sindaco della stipula della convenzione allegata alla stessa deliberazione. L'ing. Franco Romano provvedeva all'incarico di cui innanzi, che veniva recepito dal Comune di Ugento, nonché agli ulteriori adempimenti ed adeguamenti come richiestigli con nota prot.827/U.T. del 15.4.1993 a firma del sindaco di Ugento, partecipando anche a tutti i dibattiti pubblici cui veniva invitato sempre dal Comune di Ugento, come risulta, tra l'altro, dalla nota 26.3.1993 dell'ing. Romano, dalla nota prot.961/U.T. a firma dell'assessore delegato, nonché dall'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, come da allegati in atti.

Terminato l'incarico, rimasti infruttuosi i tentativi per ricevere il pagamento delle prestazioni professionali che gli competevano, l'attore richiedeva ed otteneva la liquidazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per £.73.440.000 (pari ad euro 37.928,59) comprensiva di Cassa ed Iva, con £.600.000 (pari ad euro 309,87) per spese ed oneri della liquidazione, che comunicava al Comune di Ugento con la raccomandata a.r. n.6789 del 1.7.2000. Pertanto, l'attore proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano-, ottenendo il decreto ingiuntivo n.293 del 21/28.11.2000, che veniva opposto dal Comune di Ugento. Si incardinava il conseguente giudizio distinto al n.38/2001 R.G. del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano -, in cui si costituiva l'opponente, odierno attore. Il giudizio si concludeva con la sentenza n.114 del 24.5/3.6.2010 che accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, statuendo inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal professionista opposto.

Con atto di citazione del 20.2.2013, ritualmente notificato, l'attore ing. Franco Romano conveniva il Comune di Ugento per sentire riconoscere e dichiarare il proprio diritto a



vedersi corrispondere dal Comune convenuto l'importo di cui alla specifica professionale e cioè per £.73.440.000 (pari ad euro 37.928,59) comprensiva di Cassa ed Iva, con £.600.000 (pari ad euro 309,87) per le spese e gli oneri della liquidazione da parte dell'Ordine Professionale, assunta quale parametro di riferimento sostanziale, e, come posta a base della domanda, in relazione all'attività professionale compiuta dallo stesso professionista in favore del Comune di Ugento per il beneficio tratto dallo stesso, applicandosi alla fattispecie il disposto degli art.2041 c.c. e segg. ed oltre agli interessi raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ex art.9 della L.143/1949 a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della specifica avvenuta con la raccomandata 1.7.2000 e sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del convenuto Comune di Ugento, in persona del sindaco pro-tempore al pagamento in favore dell'attore ing. Franco Romano della predetta somma per £.73.440.000 (pari ad euro 37.928,59) comprensiva di Cassa ed Iva con £.600.000 (pari ad euro 309,87) per le spese e gli oneri della liquidazione da parte dell'Ordine Professionale, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata e determinata nell'ambito del presente giudizio, ed oltre agli interessi sulla stessa raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ex art.9 della L.143/1949 a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione, al Comune di Ugento, della specifica, avvenuta con la raccomandata 1.7.2000 e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori fiscali e di legge.

Si costituiva ritualmente il Comune convenuto, chiedendo il riconoscimento e la declaratoria della inammissibilità ed improcedibilità della domanda attrice ed il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, che, la eventuale sentenza di condanna, tenesse conto della riduzione del 40% del compenso spettante secondo la Tariffa Professionale per le prestazioni urbanistiche ed ancora che la stessa non fosse comprensiva degli interessi legali raggugliati al tasso ufficiale di sconto ex art.9 L.143/49, con vittoria di spese e compensi di lite.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa veniva istruita con prove orali e documentali. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 12.10.2015, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 1.12.2015, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.



In data odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso la causa con sentenza letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che la domanda proposta dall'ing. Franco Romano sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, se pur con le limitazioni di cui appresso .

Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità della domanda per l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.114/2010, emessa a conclusione del giudizio distinto al n.38/2001 R.G. del Tribunale di Lecce, - Sezione distaccata di Casarano- e che ha avuto come oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e solo subordinatamente la domanda di indebito arricchimento, osserva il giudice che tale giudizio è stato definito con revoca del decreto ingiuntivo, e con declaratoria di inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. in quanto ritenuta non cumulabile con l'altra domanda nel merito, per come avanzata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, la sentenza non ha assolutamente preso in esame la domanda di indebito arricchimento oggettivo, proposta solo in via subordinata dall'ing. Romano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendola solo inammissibile. Nessun giudicato si è formato sulla domanda di indebito arricchimento, non essendo stata analizzata nella sentenza n.114/2010, in quanto dichiarata solo inammissibile.

Inoltre relativamente all'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità ex art.2042 c.c. della domanda attrice proposta ex art.2041 c.c., perchè l'attore avrebbe potuto agire su base contrattuale per farsi indennizzare del pregiudizio subito, ritiene il giudice che per giurisprudenza costante e prevalente :*"l'azione di indebito arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo, per carenza all'origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento"* (Cass. Civ. sez.III 2.8.2013 n.18502) ed in senso conforme: Cass. Civ. sez.I 18.4.2013 n.9486 e 7.3.2014 n.5397; sez.III 15.4.2010 n.9042 e 19.5.2011 n.11015. Ed ancora :*"l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento"* (Cass. Civ. sez.III 13.3.2013 n.6295) ed in senso conforme: Cass. Civ. sez.III 28.7.2014 n.17050. Alla luce di tali considerazioni il giudice ritiene di rigettare le eccezioni di

inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento sollevate dal Comune convenuto. Nel merito non vi sono dubbi, né è stato contestato, che l'ing. Franco Romano abbia svolto l'incarico professionale conferitogli dal Comune di Ugento consistito nello studio, nella determinazione degli obiettivi e dei criteri di impostazione e, quindi, nella progettazione della variante al P.R.G. del Comune di Ugento, nel compimento degli adempimenti successivi richiesti dallo stesso Comune di Ugento, nella partecipazione a tutti gli incontri ed ai dibattiti pubblici, allorché richiesto dall'ente territoriale. Il tutto documentato da copiosa documentazione in atti, riconosciuta anche dai testi. Sostiene il Comune convenuto di non aver conseguito alcun vantaggio (*utilitas*) dalla prestazione professionale dell'ing. Romano perché non vi è stata una regolare consegna al Comune di Ugento, ma gli elaborati sono stati rinvenuti a distanza di otto anni dall'incarico conferito nell'armadio della stanza del Sindaco.

Rileva anzitutto il giudice che la circostanza della consegna non regolare ed in ritardo degli elaborati risulta smentita da una precisa ed attenta lettura della corrispondenza in atti. Inoltre, osserva il giudicante che secondo la recente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 26/05/2015 n° 10798) il requisito speciale del riconoscimento dell'*utilitas* non ha alcun fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono sempre e soltanto quelli previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c.. Valorizzano, a tal proposito, il principio costituzionale del diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione, scolpito negli artt. 24 e 113 della Costituzione, reputando inammissibile, anche in considerazione del carattere residuale dell'azione *de qua*, che la tutela del privato venga obliterata da una scelta - peraltro discrezionale - del soggetto pubblico. Enfatizzano, inoltre, la *ratio* dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., che è quella di approntare, attraverso il riconoscimento di un indennizzo, un rimedio ad una situazione di iniquità generata da arricchimenti senza causa o da spostamenti patrimoniali ingiustificati, notoriamente vietati dall'ordinamento.

A parere del Supremo Consesso nella sua più autorevole composizione, detti principi ben si possono coniugare con l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche, atteso che è consentito all'Ente di non subire oneri economici non preventivati dimostrando di non aver voluto l'arricchimento, ovvero che questo si è verificato a sua insaputa.

Pertanto, concludono nel senso che la disciplina dettata dal codice in tema di azione di ingiustificato arricchimento ha portata generale per cui, ove tale azione venga promossa contro la PA, non è più necessario il requisito del riconoscimento dell'*utilitas*.

Di conseguenza, ai fini del riparto degli onere probatori, l'attore deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'altrui *locupletatio*, la sua correlativa *deminutio patrimonii* e l'assenza di una giusta causa, oltre all'insussistenza di altre azioni, mentre la P.A. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole.

Nel caso in esame, l'attore ha assolto all'*onus probandi* mentre il Comune convenuto non ha assolutamente dimostrato che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole, anzi è stato dimostrato l'esatto contrario.

Occorre anche aggiungere che l'attività professionale svolta dall'ing. Franco Romano è stata per il Comune convenuto, di indubbia utilità ed ha apportato allo stesso dei vantaggi, come confermato dal teste geom. Lucrezio che ha sostenuto *che il vantaggio tratto dal Comune di Ugento dall'opera dell'ing. Romano sta nel fatto che al compimento della variante approvata dal Comune, lo stesso poteva svolgere interventi edilizi sulla base di quanto previsto nella stessa.*

Sulla base di tali considerazioni ritiene il giudice di accogliere la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'ing. Franco Romano nei confronti del Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.

Per quanto attiene alla liquidazione dell'indennizzo spettante all'attore, esso va calcolato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo all'entità della effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto sia delle spese anticipate per l'esecuzione sia del mancato guadagno che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece alla esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico. A tal fine la parcella redatta in ossequio alla tariffa professionale può essere usata come parametro valutativo per desumere il risparmio dell'Ente e per stabilire il limite massimo dell'indennizzo (Cass., 26 novembre 1984, n. 6981, in *Mass.* 1986, Cass., 23 giugno 1992, n.7694, in *Mass.*, 1992, Cass., 27 giugno 1994, n. 6182, in *Mass.*1994). Tale parcella deve essere considerata nella somma portata dalla Convenzione nella quale testualmente si legge :” *Trattandosi di un lavoro che costituisce una integrazione e completamento del*



P.R.G., si concorda tra le parti una riduzione del compenso professionale spettante, nella misura del 40% della Tariffa Professionale per le Prestazioni Urbanistiche e che ammonta a lire 60.000.000 + 2% + IVA.....". Pertanto, l'indennizzo dovuto all'attore sarà pari ad €. 38.236.46, ritenendo, questo giudice, che dal tenore letterale dell'inciso si comprende che la riduzione del 40% sulla tariffa sia stata già applicata al momento della redazione dell'atto di Convenzione.

Ritiene però il giudice di non poter liquidare gli interessi moratori, così come richiesto dall'attore, in quanto la copiosa giurisprudenza allegata si riferisce alla liquidazione di una parcella effettuata con ritardo, mentre nel caso in esame la parcella viene utilizzata solo come parametro per la liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito di azione di indebito arricchimento.

Pertanto, ritiene il giudice che la richiamata giurisprudenza non sia applicabile al caso in esame, essendo dovuti, in tale caso, solo gli interessi legali.

Inoltre, ai sensi dell'art.79 del decreto del "fare" (D.L.21.6.2013 n.69) e dell'art.118 Disp.Att.c.p.c. : *"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta concisa esposizione dei fatti rilevanti decisivi della causa e delle ragioni giuridiche della decisione dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa".*


Pertanto, il giudice ritiene di aderire alle argomentazioni dell'attore come riportate nelle note conclusionali e negli altri atti di causa, ai quali fa espresso riferimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sulla domanda dell'ing. Franco Romano nei confronti del Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore :


1. Accoglie la domanda per le ragioni di cui in premessa e dichiara che il Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, è debitore nei confronti dell'ing. Franco Romano a titolo di indennizzo della



somma di €.38.236,46, oltre agli interessi legali dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo.

- 2. Condanna il Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'ing. Franco Romano che si liquidano in €. 4.500,00, oltre a €.500,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge .

Lecce, 1.12.2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elle S...

Il giudice

Maria Paola Sanghez

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

☐ copia conforme all'originale rilasciata per la prima volta in forma esecutiva per uso esecuzione forzata

A richiesta del Av. M. Mante x Franco Romano

Lecce il - - - 22 DIC - 2015 IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]
Dott. Gianni L...

E' copie autentiche
Lecce



IL CANCELLIERE
Dott. Gianni Luca Polo
[Handwritten signature]
8

Avv. Maurizio QUARTA
c.f. - QRTMRZ60L13L462K
VIA TRIESTE 42 - 73058 TUGLIE
tel / fax 0833596028
e - mail avvmaurizioquarta@tiscali.it
P.E.C.: avvmaurizioquarta@pec.it

Relata di notifica: lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Lecce, istante l'ing. Franco Romano ed ove occorra l'avv. Maurizio Quarta, ho notificato copia dell'antescritta sentenza esecutiva al Comune di Ugento con sede in Ugento alla piazza A. Colonna in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, mediante invio in plico postale raccomandato con ar

scadenza rimessa a mezzo del servizio postale, come per legge, tramite
"Ufficio postale di LECCE, oggi 30 DIC 2015

CORTE d'APPELLO di LECCE

Ufficiale Giudiziario

DE MICHELLE Gregorio



48099

UNEP CORTE APPELLO LECCE

Con. N. _____

Notifica 3,68

Trasferta _____

Totale 2,54

10% _____

Spese Post. 1,70

Totale 10,28

Lecce, il _____

UFFICIALE CADEZZARIO

28 DIC. 2019



**Servizio notificazione
atti Giudiziari**

N. 18099 del Cronologico

L'UFFICIO DI CORTA D'APPELLO A LECCE
Ufficio Giudiziario
(firma) DE MICHELE Gregorio

Racc. N. 11

Avvertenze

AG



76659321371-9

Se l'assente può essere consegnato su una
della famiglia od a persona addetta alla
casa od a servizio del destinatario, pur-
ché trattasi di persona sana di mente e
di età maggiore di quattordici anni.

Postaraccomandata

Posteitaliane

30.12.2015 14.41
Euro 007.70

AR

ID0796593213719 73059

1-PT013129



05 GEN 2016

POSTA IN ENTRATA

Comune di Ugento

piatta A. Comune

Ugento

(73059)

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI. Se il destinatario o le persone alle quali
è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego,
sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente.
Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali
sarà restituito al mittente coll'annotazione Rifiutato dal destinatario «Compiu': giacenza».

